



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

PRESIDENZIALE N. 27/17/PRES

ORDINE A DIGITEL ITALIA S.P.A. DI CESSAZIONE DI COMPORTAMENTI LESIVI DEI DIRITTI DEGLI UTENTI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 20, LETT. D), DELLA LEGGE 14 NOVEMBRE 1995, N. 481, ED A TELECOM ITALIA S.P.A, CLOUDITALIA S.P.A., ED AGLI OPERATORI AUTORIZZATI ALLA FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI NON INTERRUZIONE DEL SERVIZIO E DI ATTUAZIONE DI PROCEDURE DI MIGRAZIONE AD HOC, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 1° AGOSTO 2003, N. 259

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”, e in particolare l’articolo 2, comma 20, lett. d);

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, di seguito denominato *Codice*;

VISTA la legge 7 agosto del 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità, approvato con delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012 come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 274/07/CONS, del 6 giugno 2007, recante “*Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso*”;

VISTO l’ “*Accordo Quadro per il passaggio degli utenti finali tra operatori in attuazione della delibera n. 274/07/CONS*” del 14 giugno 2008;

VISTA la delibera n. 35/10/CIR, del 10 giugno 2010, recante “*Integrazioni e modifiche relative alle procedure di number portability per numeri geografici di cui alla delibera n. 41/09/CIR ai fini della implementazione del codice segreto*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 169/13/CONS, 20 febbraio 2013, recante “*Ordine agli operatori TELECOM ITALIA S.P.A., OKCOM S.P.A., e UNIDATA S.P.A. di cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lett. d), della legge 14 novembre 1995, n. 481*”;

VISTA la delibera n. 95/14/CONS, del 24 febbraio 2014, recante “*Ordine ad ITALIACOM s.r.l. di cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lett. d), della legge 14 novembre 1995, n. 481, ed a TELECOM ITALIA S.p.A. ed agli operatori autorizzati alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica di non interruzione del servizio e di attuazione di procedure di migrazione ad hoc, ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*”;

VISTA la delibera n. 32/17/CIR, del 18 aprile 2017, recante “*Adozione di misure cautelari nella controversia tra Digitel Italia S.p.A. e Telecom Italia S.p.A., ai sensi dell’articolo 23 del d.lgs. 259/03, in materia di disposizioni regolamentari applicabili alla migrazione IP per servizi voce, alla migrazione di accessi da easy IP a bitstream ATM, al provisioning, all’assurance e alle migrazioni/disattivazioni di linee di accesso*”;

VISTA la delibera n. 107/17/CIR, del 1 agosto 2017, recante “*Definizione della controversia tra Digitel Italia S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. ai sensi dell’articolo 23 del d.lgs. 259/03 e del regolamento di cui alla delibera n. 449/16/CONS in materia di disposizioni regolamentari applicabili alla migrazione IP per servizi voce, alla migrazione di accessi da EASY IP a bitstream ATM, al provisioning, all’assurance e alle migrazioni/disattivazioni di linee di accesso*”;

VISTA la delibera n. 108/17/CIR del 1 agosto 2017 recante: “*Definizione della controversia tra Orakom S.r.l. (Orakom) e Digitel Italia S.p.A. (Digitel) ai sensi dell’articolo 23 del d.lgs. n. 259/03 e degli articoli 3 e 43 e 4 del Regolamento di cui alla delibera n. 449/16/CONS in materia di migrazioni della clientela di Orakom dalla piattaforma gestita da Digitel verso la piattaforma di proprietà di Orakom*”;

CONSIDERATO che la delibera n. 32/17/CIR prevede, come misura cautelare, all’articolo 1, comma 2 che “*Telecom procede a riabilitare Digitel all’espletamento di tutte le attività connesse al provisioning dei servizi all’ingrosso tramite il portale wholesale, per un periodo di tre mesi*”, a far data dalla notifica del dispositivo;

CONSIDERATO che, esaurita la fase cautelare di cui alla delibera n. 32/17/CIR, la Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica dell’Autorità (la “Direzione”) ha definito nel merito la controversia con la delibera n. 107/17/CIR;

CONSIDERATO quanto segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

I. I FATTI ALL'ORIGINE DELLO STATO DI CRITICITA' CONTRATTUALE TRA TELECOM ITALIA E DIGITEL, LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI E IL PROCEDIMENTO

1. Con la delibera n. 32/17/CIR l'Autorità, in relazione a una controversia avviata (il 9 marzo 2017) tra Digitel Italia S.p.A. ("Digitel") e TIM S.p.A. ("Telecom Italia" o "Telecom"), nelle more di poter analizzare compiutamente le questioni di merito sottostanti alla lite, ha adottato una misura cautelare a tutela dei clienti di Digitel (sia al dettaglio che *resellers*) i quali, sebbene estranei ai fatti e non informati sulle vicende contrattuali in corso già da tempo, a seguito della ulteriore diffida di Telecom (diffida del 6 febbraio 2017 all'immediato pagamento di quanto fatturato, pena il distacco dei collegamenti in caso di mancato adempimento entro 30 giorni) e del conseguente distacco dei servizi *wholesale*, sarebbero incorsi, inconsapevolmente, in disservizi.
2. Infatti, in data 17 febbraio 2017, Digitel registrava la chiusura del *provisioning* necessario all'attivazione e migrazioni di nuove linee da parte di Digitel e/o dei propri *reseller*, con blocco della propria operatività, motivo per il quale l'istanza di Digitel recava anche la domanda di provvedimento d'urgenza.
3. Per l'effetto di quanto sopra, strettamente a tutela dei clienti di Digitel, l'Autorità, all'articolo 1 della citata delibera ha previsto che, a fronte di un pagamento a parziale compensazione dei servizi riattivati, cosiddetto "credito sorgente" (per un totale di 1,5 milioni di Euro nei termini indicati in delibera), Telecom avrebbe proceduto a riabilitare Digitel all'espletamento di tutte le attività connesse al *provisioning* dei servizi all'ingrosso tramite il portale *wholesale*, per un periodo di 3 mesi dalla notifica del dispositivo (notificato alle Parti il 20 aprile 2017). Restavano ferme, ai sensi del provvedimento, le precedenti obbligazioni economiche di Digitel nei confronti di Telecom per i pregressi servizi resi e non ancora pagati.
4. L'Autorità ha, poi, definito il merito della vicenda. Nella seduta del 1° agosto 2017 l'Autorità, infatti, ha adottato la delibera n. 107/17/CIR, il cui dispositivo è stato notificato a Digitel e Telecom Italia in data 7 agosto 2017. Le motivazioni sono state notificate alle Parti in data 11 ottobre 2017.
5. E' opportuno ricordare che l'Autorità, come di prassi nell'ambito delle attività a tutela dei consumatori, nel ricevere le comunicazioni dalle società relativamente alle situazioni di criticità di cui alle diffide citate e ancor prima dell'adozione delle succitate delibere, inviava a Digitel e a Telecom le comunicazioni del 17 novembre 2016 e del 9 febbraio 2017, in cui veniva richiesto di informare i clienti della situazione di criticità contrattuale e di possibile interruzione dei servizi, in modo che gli stessi potessero tempestivamente per tempo passare ad altro operatore.
6. In data 9 agosto 2017 Digitel, a seguito della notifica della delibera n. 107/17/CIR, chiedeva a Telecom di convocare il tavolo tecnico per il compimento delle attività relative a penali, alle tempistiche e alle modalità di attuazione della migrazione ed



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

altre attività derivanti da quanto disposto dalla delibera n. 107/17/CIR. Telecom riscontrava la richiesta in data 31 agosto, rendendosi disponibile ad un incontro.

7. Con nota dell'11 settembre 2017, la Direzione, riferendosi alle predette comunicazioni contestualmente trasmesse anche a quest'ultima, prendeva positivamente atto della disponibilità delle Parti ad ottemperare a quanto previsto dal dispositivo della delibera n. 107/17/CIR.
8. Con specifico riferimento alle vicende contrattuali in corso già da tempo, Telecom con nota dell'8 settembre 2017 informava l'Autorità sulla perdurante esposizione debitoria di Digitel nei propri confronti. In particolare informava che, al 31 luglio 2017, risultavano insolute fatture per un importo complessivo di OMISSIS, al netto degli importi reclamati in lavorazione, di quanto riconosciuto dall'Autorità nella delibera n. 107/17/CIR e delle pretese penali da parte di Digitel. Telecom comunicava altresì che, in caso di inadempimento nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida ad adempiere inviata a Digitel il 31 agosto, i contratti in essere sarebbero stati risolti ai sensi dell'art. 1454 Cod. Civ. Telecom intimava a Digitel, inoltre, a provvedere, in caso di mancato adempimento alla diffida, a comunicare ai propri clienti l'avvenuta cessazione del rapporto contrattuale.
9. Digitel contestava i contenuti della diffida con nota dell'11 settembre 2017 e, in particolare, l'importo individuato da Telecom come dovuto. La medesima società chiedeva, inoltre, un incontro per il completamento della migrazione da TDM a IP e per il calcolo delle penali come previsto dalla delibera n. 107/17/CIR. Telecom, replicava a tale nota in data 14 settembre, confermando i contenuti della diffida e dichiarandosi disponibile a svolgere un incontro.
10. Durante il mese di settembre (25 e 28) Digitel ha proposto a Telecom alcune soluzioni riguardanti la sistemazione del suo debito pregresso verso quest'ultima che prevedevano la cessione pro-soluto a soci Digitel o a terzi dell'intero credito commerciale di Digitel verso Telecom.
11. Nello stesso periodo, con nota del 27 settembre 2017, la Direzione, in considerazione della scadenza del termine intimato da Telecom per la risoluzione contrattuale (30 settembre 2017), ha invitato Digitel, ai sensi dell'art. 4 commi 1, 2 e 3 della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni di cui alla delibera n. 179/03/CSP, a fornire immediatamente ai propri clienti, nei modi più appropriati e con congruo anticipo, un'informativa sulla possibile cessazione del servizio; con la medesima nota, Telecom e Digitel sono state inviate dall'Autorità a porre in essere congiuntamente ogni attività necessaria a evitare comportamenti lesivi dei diritti dell'utenza, consentendo alla stessa, laddove lo richieda, di migrare verso altri operatori secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ribadendo l'invito a dar seguito, senza indugio, alle richieste di portabilità e migrazione, che dovessero essere pendenti, ai sensi della normativa vigente.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

12. Con nota del 29 settembre u.s., Telecom, ribadendo il contenuto della propria diffida ad adempiere, ha definito irricevibile la “proposta di accordo” del 25 settembre 2017 sia perché si propone uno stralcio dell’incontestato credito sia perché le modalità e i termini di pagamento indicati sono incompatibili con la continuità operativa, non potendo addivenire ad ulteriori dilazioni né tantomeno concedere stralci del proprio credito. Telecom ha ribadito altresì che in caso di mancato adempimento i contratti si sarebbero considerati risolti e si sarebbe proceduto al distacco delle funzionalità per la fornitura e ripristino dei servizi e dei circuiti *wholesale*. Telecom ha nuovamente chiesto a Digitel di informare i propri clienti della cessazione dei servizi oggetto dei contratti risolti.
13. In data 30 settembre 2017, Digitel ha contestato il contenuto della nota di Telecom del 29 settembre 2017. In particolare Digitel faceva presente che il credito vantato da Telecom non risulterebbe *affatto certo, liquido ed esigibile né per quanto attiene al quantum né tantomeno per l’an*, per cui inefficace ai sensi dell’art. 1453 e seguenti del codice civile. Secondo Digitel, poi, il contenuto della diffida violerebbe la delibera n. 107/17/CIR la quale vincolerebbe Telecom a non poter disattivare, nelle more, i circuiti di accesso e interconnessione forniti a Digitel.
14. Il 2 ottobre 2017, Telecom ha riscontrato la suddetta nota di Digitel del 30 settembre 2017 contestandone integralmente il contenuto e dichiarando irricevibili le proposte di Digitel del 25 e del 28 settembre.
15. In data 6 ottobre 2017, la Direzione, facendo seguito a quanto comunicato con nota del 27 settembre u.s., ha convocato Telecom e Digitel ad un incontro per conoscere gli sviluppi della vicenda che avrebbero potuto avere un impatto sui clienti finali. Nel corso della riunione, tenutasi il giorno 10 ottobre 2017, Digitel ha sottoposto all’attenzione di Telecom un’ulteriore proposta di soluzione per la sistemazione del suo debito pregresso verso quest’ultima. In linea con le precedenti, sebbene con delle modifiche, la proposta prevedeva:
 - I. La cessione pro-soluto a soci Digitel o a terzi dell’intero credito commerciale di Telecom verso Digitel maturato al 31 agosto 2017 al valore, inferiore, stimato di OMISSIS. Tale somma sarebbe stata versata entro il 31 dicembre 2017 a saldo e stralcio di ogni e qualsiasi credito vantato da Telecom al 31 agosto; il debito acquistato, sarebbe stato convertito interamente a capitale da Digitel;
 - II. Le competenze successive (da settembre 2017) sarebbero state saldate a partire da novembre 2017 e via via nei mesi successivi, come da prassi;
 - III. La messa in opera di tutte le necessarie ristrutturazioni aziendali per la riduzione dei propri costi di rete, operativi e di gestione; a tale riguardo Digitel presentava un piano industriale;
 - IV. La rinuncia di Digitel ad ogni azione e pretesa;
 - V. La sospensione di ogni risoluzione contrattuale e di ogni chiusura, terminazione o interruzione dei collegamenti sino al saldo del suddetto importo.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

16. La Direzione, nel prendere atto di questa ulteriore proposta conciliativa, proseguiva la riunione il giorno seguente onde verificare la disponibilità di Telecom ad accettare l'accordo, salvaguardando così la continuità dei servizi agli utenti. In data 11 ottobre 2017, Telecom dichiarava in riunione la propria volontà di non aderire alla proposta conciliativa di Digitel in quanto meramente ripetitiva di quelle già avanzate nel mese di settembre.
17. In data 13 ottobre 2017, Digitel ha chiesto al Giudice del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione X Civile l'emissione di un provvedimento d'urgenza *ante causam*, ex art. 700 c.p.c. Con Ordinanza R.G. n. 66570/2017 del 13 ottobre 2017, il predetto Giudice ha ordinato a Telecom di non interrompere la prestazione dei servizi oggetto di rapporti contrattuali tra le Parti e di non procedere al distacco dei circuiti operativi.
18. In data 16 ottobre 2017, Digitel facendo seguito all'avvenuta notifica del suddetto provvedimento cautelare, segnalava a Telecom e all'Autorità la mancata riattivazione del Portale Wholesale per il *provisioning* e dei relativi account, attività oggetto di contratto, necessaria e strumentale ai fini della garanzia di continuità dei servizi all'utenza servita anche tramite l'attività dei *reseller*.
19. Successivamente, il Giudice, in data 31 ottobre 2017, sciogliendo la riserva, ha revocato *“il proprio provvedimento emesso in data 13.10.2017, con cui è stato ordinato a Telecom Italia S.p.A. di non interrompere la prestazione dei servizi oggetto dei rapporti contrattuali tra le parti e di non procedere al distacco dei circuiti operativi, e rigetta il ricorso proposto da Digitel Italia S.p.A. nei confronti di Telecom Italia S.p.A.”*.
20. Il Giudice, in tale provvedimento, ha rilevato che *Telecom, che aveva inviato la diffida ad adempiere del 2.2.2017, ha ottemperato alla decisione cautelare dell'Autorità e ha tempestivamente riaperto il portale ... ha provveduto ad inviare la diffida ad adempiere, escludendo tuttavia dal computo le somme oggetto della pronuncia dell'Autorità e oggetto di discussione tra le parti. Secondo lo stesso Giudice La lettura unitaria, nella necessaria ottica di insieme, dell'evoluzione dei rapporti contrattuali impone pertanto di escludere, pur sempre a livello di cognizione sommaria, la condotta contraria a correttezza e buona fede in capo a Telecom, osservandosi, quanto al dedotto abuso di posizione economica ex art. 9 L. n. 192/1998, la genericità delle deduzioni di parte ricorrente, non ancorate, neppure a livello di esposizione, a specifici e puntuali elementi concreti e a condizioni e clausole potenzialmente indicative di squilibrio di diritti e obblighi (né appare configurabile la difficoltà di reperimento di altri fornitori, presenti sul mercato).*
21. Conclude, il Giudice, che *tenuto conto che non può venire in rilievo la circostanza che “Telecom non ha, al contrario, dimostrato alcuna volontà conciliativa o transattiva per il salvataggio della società”, come dedotto alla pag. 2 del ricorso, non rientrando (evidentemente) una tale finalità nell'ambito dei comportamenti di correttezza e buona fede che possono esigersi dai contraenti, va esclusa, a livello di fumus, la lamentata illegittimità della diffida ad adempiere del 31.8.2017.*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

22. In data 10 novembre 2017, Digitel ha comunicato all'Autorità di aver ottemperato a quanto disposto dalla delibera n. 108/17/CIR circa l'attività di proposizione di un accordo di migrazione sulle linee attestate all'operatore *reseller* Orakom S.r.l. atto a consentire l'ordinata continuazione dei servizi. Digitel ha comunicato che ogni attività di riattivazione e/o ripristino delle linee indicate è ormai preclusa a Digitel stante l'avvenuta chiusura del Portale eseguito da Telecom Italia in data 6 novembre 2017. Nella stessa data, anche Telecom scriveva all'Autorità contestando le affermazioni di Digitel e ribadendo la legittimità del proprio comportamento.
23. Da ultimo, in data 17 ottobre 2017, Digitel ha presentato il ricorso alla procedura di concordato preventivo al Tribunale di Firenze.
24. A seguito della disattivazione delle linee di Digitel, avvenuta in data 10 novembre 2017, l'Autorità ha ricevuto numerose segnalazioni da parte dei *resellers* di Digitel, tra cui quelle della società HPS S.r.l., EDP Sondrio S.r.l., Coop. Sociale Galileo, Comeser S.r.l., Zal Telecomunicazioni S.r.l., CittàStudi S.p.A., Direte Soc. Coop., Pagine Internet S.r.l. e Multiwire del 10 novembre 2017, e delle società G-TEL S.r.l., NetoIP.com S.r.l., Aton Communication Italia, TelevoiP Italia S.r.l., Siltel DTS S.r.l., TLC Telecomunicazioni S.r.l., GlobalNet Italia, Pianetatecno, Voipvoce e PSA S.r.l. del 13 novembre 2017 con le quali le stesse, in qualità di *reseller* di Digitel, hanno denunciato l'interruzione della fornitura dei servizi ULL, WLR, NGAN, xDSL e VOIP ed il conseguente completo disservizio patito dai loro clienti *retail*, *residenziali* e *business*, a partire dal 10 novembre 2017, chiedendo all'Autorità di mettere in atto tutte le procedure tali da garantire il ripristino dei servizi interrotti. Altre segnalazioni sono pervenute in data 14 novembre 2017 anche dalle società Coding S.r.l., Fastweb S.p.A., Inasset S.r.l., Olimpiagency S.p.A., Cosenzavoce S.r.l., Innovia S.r.l., TWT S.p.A., Goodman Marshall S.r.l., Visitel S.r.l. e dal Codacons Calabria.
25. Alcune società segnalanti riportano altresì che nell'area riservata del portale di Digitel Italia è presente un messaggio che fa riferimento alla presente vicenda¹:
26. Digitel ha inoltre pubblicato sul proprio sito *Internet* il seguente comunicato:

“Gentili Clienti, Siamo davvero spiacenti di comunicarvi che, nonostante tutti gli sforzi profusi da Digitel Italia, in totale spregio delle norme di legge oltre che di buon senso, in data 10 novembre u.s., Telecom Italia ha inopinatamente proceduto al distacco dei servizi a favore della stessa. E ciò Telecom Italia ha fatto nonostante le ripetute

¹ “Con la presente siamo a comunicarvi il nostro doveroso e dovuto ricorso alla procedura concordataria di cui all'art. 161, *secties*, della Legge Fallimentare, per mettere in sicurezza l'azienda, l'avviamento, i servizi, Voi e i suoi clienti; ma anche i suoi creditori. Questo poiché l'azienda ha l'obbligo anche di tutelare e al contempo tutelarsi di fatto dall'unico creditore Tim (ex Telecom). Quest'ultima tuttavia persiste nel tentativo di sopprimere un concorrente naturale sul mercato, colpevole ai suoi occhi di aver fino ad oggi ottenuto la tutela dei suoi diritti e l'accertamento dell'inadempienze TIM da parte dell'AGCOM, come pubblicato e disponibile nella delibera n. 107 del 2 agosto 2017. L'atteggiamento pervicace di Tim, già portato all'attenzione degli organi competenti, minaccia un possibile distacco a prescindere dalle conseguenze sull'utenza finale servita. Di conseguenza, con la presente non possiamo evitare di comunicarvi la possibile prossima interruzione dei servizi. Naturalmente, nel nostro stato di diritto, faremo valere le ragioni di Digitel e gli obblighi di concorrenza leale che sussistono in capo a TIM, anche alla luce delle proposte economiche fatte e della proposta indipendente di cessione e assistenza dei reseller con attenzione a quelli strutturati ULL.”



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

proposte formulate e pretestuosamente rifiutate, ma soprattutto la proposizione da parte di Digital Italia del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato in bianco ai sensi dell'articolo 161 LF. Tutto ignorato. A ciò si aggiunga che il distacco in questione è altresì avvenuto non solo ancora pendente il termine per la proposizione del reclamo avverso l'ordinanza, del 3 novembre u.s., del Tribunale di Roma che ha inopinatamente revocato il decreto inaudita altera parte ottenuto da Digital Italia e che, a dire di Telecom Italia, l'avrebbe legittimata a procedere al distacco. Ordinanza quest'ultima profondamente erronea oltre che iniqua, che Digital Italia si accinge ovviamente a reclamare. Dunque in forza di un provvedimento in ogni caso comunque ancora sub indice. La qual cosa, comprenderete bene, è semplicemente gravissima. Non solo. Perché ciò Telecom Italia ha fatto nelle more altresì dell'udienza di discussione fissata, per il 22 novembre p.v., dal Tribunale di Roma del distinto ricorso in via d'urgenza ex art. 700 cpc proposto da Digital Italia nei suoi confronti. La qual cosa la dice lunga sulla furia ideologica che evidentemente solo ha mosso Telecom Italia in tutta questa vicenda. Tanto doverosamente rappresentatovi, Vi comunichiamo che la scrivente farà tutto quanto necessario per far fronte a tale per noi tutti difficile situazione. E agirà in tutte le sedi di leggi competenti perché vengano accettate le gravissime responsabilità di Telecom Italia. Digital Italia SpA"

II. FINALITA' DELL'AZIONE DELL'AUTORITA' ED OBBLIGHI REGOLAMENTARI DEGLI OPERATORI

27. L'articolo 1 della legge n. 481/95 (recante le finalità della legge che istituisce le Autorità per i servizi di pubblica utilità) oltre alla finalità di garantire la promozione della concorrenza, attribuisce all'Autorità anche la finalità di promozione della tutela degli interessi di utenti e dei consumatori. Ai sensi dell'articolo 2, comma 20, della stessa legge, per lo svolgimento delle proprie funzioni ciascuna Autorità può ordinare, al soggetto esercente il servizio, la cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti.
28. L'Articolo 13 del Codice (Obiettivi e principi dell'attività di regolamentazione), nel seguito il "Codice", prevede che il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono gli interessi dei cittadini garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori nei loro rapporti con i fornitori. L'articolo 42, comma 5, del Codice, prevede l'intervento dell'Autorità, ove giustificato, in materia di accesso e di interconnessione per perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 13 citato. L'articolo 80 del Codice (agevolare il cambiamento di fornitore) prevede che l'Autorità provveda affinché tutti i contraenti con numeri appartenenti al piano nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica che ne facciano richiesta conservino il proprio o i propri numeri indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio.
29. La delibera n. 179/03/CSP (articolo 4 - Informazione degli utenti) - in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni - in particolare prevede che gli



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

organismi di telecomunicazioni si impegnano a far sì che “Gli utenti abbiano diritto ad un’informazione completa circa le modalità giuridiche, economiche e tecniche di prestazione dei servizi”. L’articolo 9, comma 2 (Assistenza) prevede che gli organismi di telecomunicazioni ed i suoi dipendenti sono tenuti ad agevolare gli utenti nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento degli obblighi.

30. Il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante “*Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese*” convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, prevede, all’articolo 1, comma 3, che i contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. L’articolo 1, comma 4, prevede che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sull’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1.
31. La delibera n. 274/07/CONS, recante “*Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 4/06/CONS con particolare riferimento alle modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso*”, definisce, al fine di attuare il diritto dei consumatori di cambiare operatore, senza disservizi e in tempi definiti, le procedure di passaggio di un cliente di rete fissa da un operatore all’altro nel caso di linee di accesso fornite, lato *wholesale*, da Telecom; detta delibera è stata oggetto di successive modifiche ed integrazioni comunque finalizzate ad una efficace attuazione dei diritti dei clienti, di cui sopra.
32. Al fine di garantire il passaggio dei clienti, attestati su rete fissa, tra operatori di comunicazione elettronica secondo le procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS, ai sensi di quanto previsto dalla delibera n. 23/09/CIR e n. 52/09/CIR, è onere di ogni operatore predisporre, e fornire al proprio cliente all’atto dell’adesione ai propri servizi, il CODICE DI MIGRAZIONE secondo le modalità ivi previste. Nello specifico, due campi del CODICE DI MIGRAZIONE attengono all’identificazione dell’operatore che fornisce il servizio (codice COW randomico) e al tipo di servizio intermedio sottostante (campo COS). Il terzo campo, CODICE IDENTIFICATIVO DELLA RISORSA (COR), è fornito da Telecom all’operatore *recipient* all’atto dell’attivazione del servizio.
33. La portabilità del numero telefonico associato ai servizi voce offerti su infrastrutture dell’operatore è disciplinata dalla delibera n. 35/10/CIR. Nella stessa delibera sono definite le modalità di generazione del CODICE DI TRASFERIMENTO DELL’UTENZA per la portabilità del numero “pura” (CODICE DI NP) che deve essere fornito al cliente. Si richiama che, ai sensi di detta delibera, nella fase di avvio della procedura di portabilità l’operatore *recipient* acquisisce dal cliente il CODICE DI NP ed il/i numeri (DN) oggetto di portabilità che devono essere inviati al *donor* e, tramite questo, al *donating*. La comunicazione contiene: il codice segreto (coincidente con la stringa alfanumerica COW), il/i DN di cui è richiesta la



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

portabilità, entrambi a questi forniti dal cliente, e la DAC (Data di Attesa Consegna). Per ragioni di armonizzazione con le procedure di migrazione/attivazione e al fine di agevolare il processo di acquisizione, da parte del *recipient*, dei numeri oggetto di portabilità l'Autorità ha in tale delibera ritenuto opportuno che gli operatori pubblicino comunque in fattura tutti i numeri attivi dei propri clienti. Le procedure prevedono che il *donating* svolga la verifica del COW (codice segreto) e le verifiche tecniche fornendo un riscontro al *donor* (salvo silenzio assenso). Il *donor*, decorsi i termini previsti per la notifica dal *donating* o in applicazione del silenzio assenso, effettua il *cut over* a DAC. Rileva che i clienti che già dispongono del CODICE DI MIGRAZIONE non necessitano di un CODICE DI NP, atteso che l'informazione rilevante ai fini della portabilità anche del solo numero è il COW (già presente nel codice di migrazione) e le numerazioni riportate in fattura (paragrafo 14 della citata delibera).

III. VALUTAZIONI CONCLUSIVE DELL'AUTORITA'

33. Come premesso, l'Autorità, per il tramite della Direzione, sin da marzo 2017 ha intrapreso tutte le attività di propria competenza finalizzate all'acquisizione di ogni utile elemento di informazione ed all'individuazione di ogni possibile soluzione, oltre che delle questioni regolamentari di propria stretta competenza definite con delibera n. 107/17/CIR, per quanto possibile anche alle problematiche contrattuali relative al rapporto tra Telecom e Digitel.

34. Persistendo il disaccordo tra le parti, in data 6 novembre 2017, Telecom Italia ha proceduto alla chiusura per Digitel del proprio Portale *wholesale* e ad effettuare, il successivo 10 novembre, l'interruzione tecnica dei flussi di interconnessione con Digitel. Tale interruzione, oltre ad aver isolato per le chiamate entranti i clienti attestati su accessi Digitel, ha anche provocato disservizi nei confronti dei clienti con numeri nativi di Digitel che nel tempo sono migrati verso altri operatori (incluso Telecom Italia).

35. In ragione di tale interruzione del servizio, l'Autorità è intenzionata a definire le modalità tecniche/procedurali per garantire ai clienti di Digitel la continuità del servizio e la possibilità di migrare verso altri operatori, inclusa la portabilità del numero.

36. A tale riguardo si richiama il precedente relativo alla società OKCOM, di cui alla delibera n. 169/13/CONS, in cui l'Autorità aveva, in analoga situazione, comunicato alle parti (OKCOM e Telecom Italia) una modalità per una rapida soluzione tecnica ai disservizi dei clienti di OKCOM già portati verso reti di altri operatori e per consentire a quelli che sarebbero migrati di poter ottenere la riattivazione del servizio. A tal fine OKCOM avrebbe dovuto consentire a Telecom Italia di configurare sulla propria rete gli archi di numerazione assegnati ad OKCOM stessa ed attualmente utilizzati. Rispetto a tale soluzione, Telecom Italia si è dimostrata a suo tempo disponibile a contribuire alla sua realizzazione, previa contestuale disponibilità, in tal senso, di OKCOM, a quella data non ancora manifestata, in merito alla configurazione su rete Telecom Italia dei propri decamigliaia. In tale data, infatti, non risultava che OKCOM avesse autorizzato Telecom



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Italia a configurare sulla rete di quest'ultima i propri numeri. A tale riguardo, infatti, Telecom Italia riteneva di non poter legittimamente agire in assenza di una esplicita autorizzazione da parte di OKCOM.

37. L'Autorità ha già affrontato analoghe problematiche con delibera n. 95/14/CONS disponendo una modalità semplificata di migrazione che, in buona sostanza, evitasse la verifica dell'ordine da parte del *donating* (in questo caso Digitel). Tale misura si rende necessaria anche nel caso di specie per consentire ai clienti ancora attestati su rete Digitel di migrare verso altra piattaforma.

Le misure necessarie a ripristinare i servizi telefonici dei clienti con numerazione di Digitel

PRESO ATTO che la soluzione tecnica adottata nei precedenti dell'Autorità che si riferiscono a situazioni analoghe, potrebbe consentire una rapida soluzione dei disservizi inerenti al servizio telefonico dei clienti Digitel e di quelli portati su altra rete;

PRESO ATTO della disponibilità di Telecom Italia e di Cloudditalia manifestata a seguito di esplicita richiesta della Direzione;

CONSIDERATO che la stessa Telecom Italia ha precisato che, per specifiche difficoltà tecniche, le tempistiche di configurazione sulla propria rete delle numerazioni che iniziano, dopo il prefisso, per 0 ed 1 sarebbero state maggiori;

RITENUTO opportuno adottare, anche in considerazione della disponibilità mostrata da altri operatori in tal senso, una soluzione tecnica che ripartisca il carico implementativo sia su Telecom Italia che su altri operatori in modo da poter contrarre i tempi di ripristino dei servizi di fonia agli utenti;

RITENUTO necessario intervenire con urgenza al fine di garantire il ripristino, nel più breve tempo possibile, del servizio telefonico dei clienti disserviti, disponendo la cessazione dei comportamenti lesivi dei diritti degli utenti sopra descritti;

RITENUTO, in conclusione, che la soluzione tecnicamente percorribile per risolvere i disservizi telefonici dei clienti già migrati e di quelli ancora su rete Digitel, una volta migrati, e che riduca al minimo la tempistica di risoluzione del disservizio per gli utenti sia in via d'urgenza la seguente:

1. Digitel acconsente alla configurazione di tutti gli archi di numerazione dalla stessa utilizzati (numeri nativi), fatti salvi quelli la cui prima cifra del DN (*Destination Number*) inizia per 0 ed 1, sulla rete di Telecom Italia e fornisce le informazioni necessarie ad instradare le chiamate verso i numeri portati; in tal modo Telecom Italia subentra a Digitel nel ruolo di *donor* per questi numeri ed instrada le chiamate ricevute verso le reti degli operatori *recipient*;
2. Digitel acconsente alla configurazione degli archi di numerazione dalla stessa utilizzati (numeri nativi) la cui prima cifra del DN inizia per 0 ed 1 sulla rete di Cloudditalia (decade 1) e di altro operatore (decade 0), quest'ultimo appena



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

individuato dall'Autorità, e fornisce a questi ultimi operatori le informazioni necessarie ad instradare le chiamate verso i numeri portati; in tal modo gli operatori subentrano a Digitel nel ruolo di *donor* per questi numeri ed instradano le chiamate ricevute verso le reti degli operatori *recipient*;

3. Ai fini di cui ai commi precedenti l'operatore che subentra come *donor* per uno specifico decamigliaio riceve da Digitel copia del suo *Database* di rete intelligente dei *Numeri Portati*;

CONSIDERATO che, analogamente a quanto disposto nella delibera n. 94/15/CONS, occorre individuare la modalità più opportuna per porre in essere una procedura di migrazione *ad hoc* che, vista l'interruzione dei servizi da parte di Telecom, consenta ai clienti di Digitel il passaggio ad altri operatori ai sensi di quanto previsto dalla delibera n. 274/07/CONS (come successivamente modificata e integrata);

RITENUTO necessario che Digitel e Telecom informino senza indugio, tramite il proprio sito istituzionale, i propri clienti sui modi e sui tempi di risoluzione del disservizio e sulle procedure da seguire per migrare ad altro operatore;

RITENUTO ragionevole, tenuto conto della numerosità degli archi di numerazione (decamigliaia) da configurare e delle caratteristiche tecniche degli operatori in relazione alle operazioni di configurazione da svolgere, stabilire in giorni 5 (cinque) la tempistica massima necessaria per la conclusione da parte degli operatori coinvolti delle rispettive attività di competenza;

SENTITA la società Clouditalia circa la disponibilità a subentrare in qualità di *donor* nella gestione delle numerazioni di Digitel con decade 1;

RITENUTO pertanto di ordinare a Digitel, Telecom Italia, Clouditalia, e all'eventuale altro operatore che sarà individuato per la decade che inizia con la cifra 0, di attivarsi congiuntamente per garantire, entro il suddetto termine, la continuità dell'erogazione del servizio, provvedendo Digitel ad assentire alla configurazione dei propri archi di numerazione sulle reti degli altri operatori, oltre che a comunicare le informazioni per l'instradamento delle chiamate, e provvedendo gli altri operatori coinvolti (Telecom Italia, Clouditalia e l'eventuale altro operatore che sarà individuato per la decade 0) a svolgere le attività di configurazione tecnica di loro competenza;

PRESO ATTO che la configurazione su rete di altri operatori delle numerazioni i cui diritti d'uso sono stati assegnati a Digitel non modifica la titolarità delle numerazioni medesime e che, pertanto, rimangono in capo a Digitel diritti ed obblighi associati alla titolarità dei diritti d'uso, ivi inclusi i relativi oneri amministrativi;

Le misure necessarie per consentire ai clienti attestati su linee di accesso di Digitel di passare ad altro operatore

RILEVATO che i clienti di Digitel fruiscono di servizi di accesso ad *Internet* e di servizi telefonici per il tramite di linee di accesso di Telecom in ULL, WLR, *bitstream* e che, ai fini del passaggio ad altro operatore (che utilizza servizi di accesso di Telecom) del servizio di telefonia e/o xDSL (eventualmente in combinazione, sincrona, con il



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

numero telefonico), gli stessi necessitano di un CODICE DI MIGRAZIONE (utilizzato nell'ambito delle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS) che deve essere noto ad ogni cliente e riportato in fattura (ferma restando per i medesimi clienti la possibilità di chiedere la portabilità del/dei solo numeri, vale a dire la cosiddetta portabilità "pura", ad esempio su accessi proprietari, non forniti da Telecom);

RILEVATO che ad oggi i clienti attestati su linee di accesso di Digitel (sia clienti finali di Digitel che clienti di *reseller* di Digitel), anche laddove avvisati in tempo della interruzione del servizio voce e xDSL e laddove abbiano ricevuto il corretto Codice di Migrazione, non sarebbero in grado di migrare, secondo le procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS vigenti (uniche che garantiscono la continuità del servizio in tali casi), i propri servizi voce e dati su xDSL verso altro operatore che utilizza i servizi di accesso di Telecom, a causa della probabile interruzione delle attività dell'OLO Gateway di Digitel;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di intervenire in via d'urgenza per far cessare il comportamento lesivo dei diritti dei clienti di Digitel i quali, assunto che abbiano ricevuto il CODICE DI MIGRAZIONE con le tempistiche e modalità prescritte, dovranno poter passare ad altri operatori per la continuità dei servizi, ai sensi della delibera n. 274/07/CONS o effettuare la NP ai sensi della delibera n. 35/10/CIR;

CONSIDERATO che, stante la fornitura dei servizi al dettaglio di cui trattasi per il tramite di servizi intermedi di Telecom, al fine di assicurare l'efficacia dell'intervento di tutela di cui sopra, è necessaria la collaborazione di Telecom e degli altri operatori autorizzati a fornire servizi di comunicazione elettronica e potenziali *recipient* dei clienti di Digitel;

CONSIDERATO al riguardo che, nel bilanciamento dei vari interessi coinvolti e nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 13 del Codice delle comunicazioni elettroniche, nella fattispecie in esame debba riconoscersi primaria rilevanza alla tutela degli utenti, contraenti più deboli, ai quali deve essere assicurata continuità nella fruizione dei servizi;

CONSIDERATO, peraltro, che, ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del Codice delle comunicazioni elettroniche, ove giustificato, l'Autorità può intervenire in materia di accesso e di interconnessione per perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 13 citato e che, pertanto, l'eccezionalità e l'urgenza che connotano la fattispecie giustificano l'intervento anche nei confronti di operatori diversi da Digitel, in quanto necessario a realizzare la cura dell'interesse pubblico perseguito in un sistema generale basato sulla interconnessione delle reti di comunicazione elettronica;

RITENUTO, in ogni caso, che tale intervento debba essere proporzionato alle attività da compiere, prolungandosi per il tempo ad esse strettamente necessario, ed attuabile con il minor impatto possibile per gli operatori terzi tenuti a collaborare e, in particolare, per l'operatore Telecom Italia, per cui – stante la patologia in atto nel rapporto con Digitel – deve comunque essere fissato un termine oltre il quale l'obbligo di collaborazione non può più considerarsi giustificato;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTO quindi necessario, al fine di garantire i diritti dei clienti di Digitel, che:

- I. Digitel informi, senza indugio, con chiarezza i propri clienti della avvenuta sospensione dei servizi agli stessi forniti per il tramite dei servizi intermedi di Telecom (accesso ad *Internet* e telefonia) e, laddove non già fatto, generi i relativi CODICI DI MIGRAZIONE, sulla base delle norme tecniche vigenti (e sopra richiamate), entro massimo 5 giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contenuto del campo COW univoco (non randomico) per maggiore celerità, e li comunichi immediatamente ai propri clienti unitamente ai numeri telefonici potenzialmente oggetto di portabilità, secondo i canali commerciali che la stessa utilizza, e comunque verificando la loro ricezione.
- II. Telecom e gli altri operatori autorizzati predispongano i propri sistemi per realizzare una procedura di migrazione ad *hoc* dei clienti di Digitel e, in particolare, che riconosciuti i clienti di Digitel (una volta che questi, vista l'eccezionalità del caso anche per il tramite dei loro legittimi reseller, chiedano la migrazione con il CODICE DI MIGRAZIONE fornito da Digitel), gli stessi avviino direttamente la FASE III della procedura di migrazione, utilizzando il CODICE DI SESSIONE fittizio generato da Telecom e comunicato tramite il proprio portale *wholesale*;

RITENUTO che analoga procedura semplificata debba essere implementata in caso di portabilità del numero "pura" ai sensi della delibera n. 35/17/CIR;

RITENUTO quindi necessario che, in linea con le finalità di tutela dei consumatori di cui alla legge n. 481/95 e al Codice, oltre che per far cessare ogni comportamento lesivo dei diritti degli utenti, l'Autorità adotti un provvedimento di urgenza in cui si informa il mercato di quanto sopra e si dispone la procedura *ad hoc* sopra riportata, che dovrà essere seguita da tutti gli operatori autorizzati coinvolti nel passaggio dei clienti di Digitel;

TENUTO CONTO dei tempi necessari a informare con chiarezza i clienti di Digitel della sospensione dei servizi, a generare e, laddove non già fatto, consegnare a questi ultimi i CODICI DI MIGRAZIONE, ad informare gli altri operatori del mercato della descritta procedura *ad hoc*, ad apportare, da parte di questi ultimi, i necessari adattamenti ai propri sistemi e dei tempi necessari ai clienti di Digitel per l'eventuale migrazione delle utenze verso altri operatori;

VISTI gli atti del procedimento e la proposta della Direzione;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di provvedere ai sensi dell'art. 3, comma 3, del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ORDINA

1. Alla società Digitel Italia S.p.A. (Digitel), con sede legale in Firenze, via della Fortezza, n. 6, alla società Telecom Italia S.p.A. (Telecom), con sede legale in Milano, via Gaetano Negri, 1 ed alla società Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. (Clouditalia), con sede legale in Arezzo, via Pietro Calamandrei, 173, di porre in essere, congiuntamente, ogni attività necessaria a ripristinare l'erogazione del servizio nei confronti degli utenti di Digitel e degli utenti portati, al fine di evitare comportamenti lesivi dei diritti di tali utenti, applicando la seguente procedura:
 - a. Digitel acconsente alla configurazione di tutti gli archi di numerazione dalla stessa utilizzati (numeri nativi), fatti salvi quelli la cui prima cifra del DN inizia per 0 ed 1, sulla rete di Telecom Italia e fornisce le informazioni necessarie ad instradare le chiamate verso i numeri portati; in tal modo Telecom Italia subentra ad Digitel nel ruolo di *donor* per questi numeri ed instrada le chiamate ricevute verso le reti degli operatori *recipient*;
 - b. Digitel acconsente alla configurazione degli archi di numerazione dalla stessa utilizzati (numeri nativi) la cui prima cifra del DN inizia per 0 ed 1, sulla rete di Clouditalia, per la decade 1, e di altro operatore che verrà individuato dall'Autorità, per la decade 0, e fornisce senza indugio a questi ultimi operatori le informazioni necessarie ad instradare le chiamate verso i numeri portati; in tal modo tali operatori subentrano, per tali numeri, a Digitel nel ruolo di *donor* ed instradano le chiamate ricevute verso le reti degli operatori *recipient*;
 - c. Ai fini di cui ai commi precedenti l'operatore che subentra in qualità di *donor* per uno specifico decamigliaio riceve da Digitel, senza indugio entro un giorno lavorativo dalla notifica del presente atto, copia del suo *database* di rete intelligente dei *Numeri Portati*.
2. Alla società Digitel di fornire immediatamente ai propri clienti, nei modi più appropriati e con congruo anticipo, un'adeguata informazione sulle modalità con le quali gli stessi possono migrare verso altro operatore. Digitel dovrà, altresì, pubblicare sul proprio sito un'informazione dettagliata in merito alle tempistiche di risoluzione dei disservizi riportando quanto contenuto o rinviando al presente provvedimento.
3. Gli operatori in epigrafe svolgono le attività di cui al comma 1 di rispettiva competenza senza indugio; le predette attività devono concludersi entro massimo 5 giorni dalla notifica del presente ordine.
4. Alla società Digitel:
 - a) di generare, entro massimo 5 giorni dalla notifica del presente provvedimento e laddove ciò non sia già stato fatto, i CODICI DI MIGRAZIONE dei propri clienti sulla base delle regole tecniche vigenti ed inviare tali codici, con ogni consentita sollecitudine, agli stessi, con le modalità di cui alla lettera c). A tal fine Digitel utilizza, per i CODICI DI MIGRAZIONE ancora da generare, un



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- codice COW univoco (non randomico) comunicato, secondo la modalità più opportuna, agli altri operatori autorizzati;
- b) di comunicare ai propri clienti, secondo le modalità di cui alla lettera c), insieme al CODICE DI MIGRAZIONE i numeri telefonici associati alle linee;
 - c) di informare senza indugio, entro il giorno successivo alla notifica del presente provvedimento, tutti i clienti attestati su linee di accesso di Telecom Italia, della sospensione del servizio offerto su tali linee e sulle modalità con le quali possono migrare verso altro operatore. Detta comunicazione è fatta mediante avviso sul sito *web* dell'operatore, nonché mediante invio di un'apposita comunicazione a mezzo *email*, o *pec*, o *sms* o posta ordinaria, a tutti gli utenti (clienti finali e *reseller*) interessati.
5. A Telecom ed agli operatori autorizzati alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica su rete fissa, di predisporre i propri sistemi al fine di, una volta riconosciuti i clienti di Digitel per il tramite del codice COW di Digitel, in via eccezionale anche per il tramite della richiesta di migrazione per loro conto dei loro legittimi resellers, avviare direttamente la FASE III della procedura di migrazione di cui alla circolare dell'Autorità del 9 aprile 2008, come successivamente modificata ed integrata, utilizzando il CODICE DI SESSIONE fittizio generato da Telecom Italia e comunicato tramite il proprio portale *wholesale*. Analoga procedura semplificata potrà essere utilizzata in caso di portabilità del numero "pura".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il presente provvedimento è notificato alle società Digitel Italia S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Cloudditalia Telecomunicazioni S.p.A. ed ai principali operatori autorizzati alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica su rete fissa e pubblicato nel sito *web* dell'Autorità www.agcom.it.

Roma, 15 novembre 2017

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

Il presente atto è conforme all'originale